



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

www.guardiacostiera.gov.it/ancona - tel. 071/227581 - PEC: dm.ancona@pec.mit.gov.it

Decreto (vedasi numero in alto a sinistra)

Aggiornamento delle tariffe del servizio di ormeggio nel porto di Ancona e di Falconara Marittima

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Ancona:

- Visto l'art. 14 della Legge 84/1994 e s.m.i. ed in particolare, i commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, rispettivamente introdotti con la Legge 230/2016 e il D.Lgs. 232/2017;
- Visti gli art. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- Vista la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 1-*bis* della Legge 84/1994 e s.m.i.;

Premesso che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera prot. M_TRA-PORTI n. 39208 del 15.12.2022, ha inviato lo schema di revisione delle tariffe del servizio di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023-2025, applicabili con decorrenza 01.01.2023;

Esperita la prescritta istruttoria nella quale, in particolare, per la Società Cooperativa Gruppo Ormeggiatori del Porto di Ancona sono stati esaminati i dati relativi:

- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
- alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
- al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;

Visto il Decreto n. 143 dell'11 ottobre 2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa denominata "Gruppo Ormeggiatori del Porto di Ancona Società Cooperativa";

Vista l'Ordinanza n. 134/2018 dell'11 ottobre 2018 con cui è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento concernente la disciplina del servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel porto e nella rada di Ancona e di Falconara Marittima, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la

sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:

- controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
- assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
- recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al presente decreto;

Visto il D. Lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;

Accertato che, secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi, le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo Ormeggianti di Ancona di cui al Decreto n. 135/2015 del 28 dicembre 2015, come integrato dal successivo Decreto n. 2/2016 del 14 gennaio 2016, devono essere aggiornate;

D I S P O N E

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00.01 del 01.01.2023 per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo Ormeggianti di Ancona, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del porto Ancona, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: PORTO COMMERCIALE

NAVI TRADIZIONALI

Scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Dal 01.01.2023	
		Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	
<i>da</i>	<i>a</i>	€	
1	500	14,00	
501	1.000	24,00	
1.001	2.500	69,00	
2.501	5.000	121,00	
5.001	10.000	201,00	

10.001	15.000	283,50
15.001	20.000	382,50
20.001	25.000	494,50
25.001	30.000	589,50
30.001	35.000	623,50
35.001	40.000	713,00
40.001	45.000	796,50
45.001	50.000	876,50
50.001	55.000	956,00
55.001	60.000	1.004,00
60.001	65.000	1.116,00
65.001	70.000	1.164,00
70.001	75.000	1.274,50
75.001	80.000	1.346,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 112,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per le operazioni di primo ormeggio delle navi costruite e varate dai Cantieri Navali Riuniti di Ancona la tariffa è moltiplicata per il numero delle squadre richieste dal Cantiere.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Ancona alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

		Dal 01.01.2023
Scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	13,00
501	1.000	23,50
1.001	2.500	65,00
2.501	5.000	112,50
5.001	10.000	138,00
10.001	15.000	193,00
15.001	20.000	268,50
20.001	25.000	273,00
25.001	30.000	362,50
30.001	35.000	390,50

35.001	40.000	447,00
40.001	45.000	520,00
45.001	50.000	580,00
50.001	55.000	664,50
55.001	60.000	701,00
60.001	65.000	761,00
65.001	70.000	821,00
70.001	75.000	882,00
75.001	80.000	936,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 60,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: PONTILE ED ISOLA DELL'OLEODOTTO A.P.I. DI FALCONARA MARITTIMA E MONORMEGGIO A.P.I. IN RADA DI ANCONA

		Dal 01.01.2023
Scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	27,50
501	1.000	39,50
1.001	2.500	104,00
2.501	4.000	180,50
4.001	5.000	208,50
5.001	7.000	259,00
7.001	10.000	375,50
10.001	13.000	430,50
13.001	15.000	496,00
15.001	17.000	594,50
17.001	20.000	715,00
20.001	23.000	856,50
23.001	26.000	962,50
26.001	29.000	1.071,00
29.001	32.000	1.180,00
32.001	35.000	1.286,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 28,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: MONORMEGGIO IN RADA

Scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Dal 01.01.2023
		Ormeaggio o disormeggio Tariffa massima di servizio €
<i>da</i>	<i>a</i>	
1	30.000	2.494,00
30.001	35.000	2.872,50
35.001	40.000	3.240,00
40.001	45.000	3.605,50
45.001	50.000	3.964,00
50.001	55.000	4.298,50
55.001	60.000	4.637,50
60.001	65.000	4.969,00
65.001	70.000	4.969,00
70.001	75.000	5.261,00
75.001	80.000	5.906,00
80.001	85.000	6.182,50
85.001	90.000	6.448,50
90.001	95.000	6.724,00
95.001	100.000	6.996,50
100.001	105.000	7.250,50
105.001	110.000	7.500,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 69,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Unità e Navi da Diporto

LUNGHEZZA	TARIFFA MASSIMA DI SERVIZIO
Fino a 24 mt	100,00
> 24 mt	250,00

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della predetta Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. n. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Articolo 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità marittima o di Sistema Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;

Per lo sbroglio delle ancore è stabilita una tariffa di € 59,00.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;

- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n. 260, 31.3.1954, n. 90 e 05.03.1977, n. 54 e del D.P.R. 28.12.1985, n. 792:
1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 1° novembre, Ognissanti;
 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 12. il Santo Patrono di Ancona;
- maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni;
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Articolo 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 del presente Decreto.

Articolo 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il

pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Articolo 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata al presente Decreto, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Articolo 10

Il Decreto n. 174/2018 del 28 dicembre 2018 è abrogato.

Articolo 11

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'art. 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.

IL COMANDANTE

Capitano di Vascello (CP) Donato DE CAROLIS